



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 59 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Giudizio " Dott. Buzzanca Giuseppe c/ Provincia e n.c. dell'Ing. Amato Antonio". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SGHEMBRI	<u>Si</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

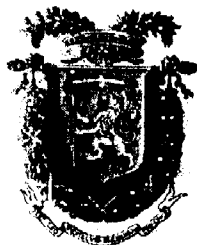
- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Giudizio " Dott. Buzzanca Giuseppe c/ Provincia e n.c. dell'Ing. Amato Antonio". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato al procuratore costituito il 29/10/10, il Dott. Buzzanca Giuseppe n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Messina ha proposto appello contro questa Provincia e n.c. dell'Ing. Antonio Amato innanzi alla Corte di Appello di Messina, per ottenere la riforma della sentenza n.1463/10 con cui il Tribunale di Messina, ha rigettato l'opposizione ex art.22 L.n.689/81 proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n.28/09 emessa dal Dirigente dell'8° Dipartimento Ambiente di questo Ente con la quale era stata irrogata una sanzione amministrativa di €.6.015,50 per aver effettuato uno scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie direttamente sulla battigia in località Santa Margherita di Messina;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.1.500,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta, che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, derivi un

danno grave e certo per questa Provincia, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011; in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

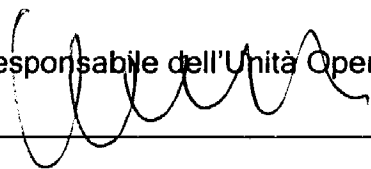
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Messina, dal Dott. Buzzanca Giuseppe contro quest'Ente e n.c. dell'Ing. Amato Antonio, con atto notificato al procuratore costituito il 29/10/10, avverso la sentenza n.1463/10 del Tribunale di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.1.500,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di €.1.500,00 sul codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011; in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010, per ragioni di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.163 D. Lgs. n. 267/00, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio derivi un danno per questa Provincia, sul codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

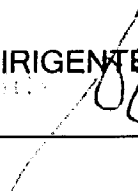
DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa

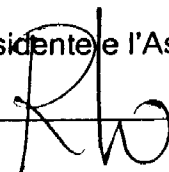


Li, 11 APR. 2011

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

11/4/11

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì

16 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Addì

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 168 Atto _____ del _____

Importo € 1509,00

Disponibilità Cap. 2760 Bil. 11

Messina 30/12/11 Il Funzionario _____

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina lì, _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione e' pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

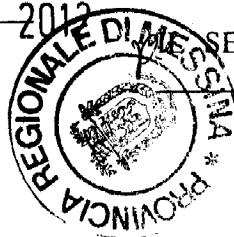
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR 2012

IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]

Studio Legale
Avv. Giusj Barbara Pia Mannino

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
23/11/2010
Protocollo n°0040518/10**

Sett. Le Provincia Regionale di Messina
1° Dipartimento
U.D. Affari legali, risorse umane,
programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso U.O. Studi e consulenze giuridiche
Palazzo degli Uffici - Via XXIV Maggio
(98100) Messina

OGGETTO: Procedimento civile d'appello promosso dal Dott. Buzzanca Giuseppe, n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Messina, avverso la sentenza n. 1463/10.

La presente per comunicare che, con atto di citazione notificato al sottoscritto procuratore in data 09.11.201, il Dott. Buzzanca Giuseppe, n.q. di Sindaco pro tempore del Comune di Messina, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1463 / 10 emessa dal Giudice del Tribunale di Messina, Dott. Bonanzinga, a definizione del procedimento iscritto al 6246 R.G. e vertente tra il Dott. Buzzanca e la Provincia Regionale di Messina.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a volere valutare l'opportunità di costituirsi nel procedimento d'appello ed a conferire l'eventuale mandato al sottoscritto procuratore.

Si comunica, altresì, che si era già provveduto a richiedere all'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Messina la notifica della superiore sentenza, munita della formula esecutiva, nei confronti del Dott. Buzzanca.

In allegato alla presente, si trasmette la seguente documentazione:

- 1) Copia dell'atto di appello avverso la sentenza n. 1463/10;
- 2) Originale della parcella n. 3 del 17.11.2010 relativa al saldo da corrispondere al sottoscritto procuratore nel procedimento vertente tra il dott. Buzzanca / Provincia di Messina.

Restando a disposizione per ogni ulteriore richiesta, invio cordiali saluti.
Pace del Mela, 17.11.2010

Avv. Mannino Giusj Barbara Pia

Mannino Giusj Barbara Pia

1° DIP. AFF. LEG.

22 NOV 2010

Comp.

5023/02
24 NOV 2010

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

- I SEZIONE CIVILE -

Atto di citazione in appello

Nell'interesse del **Dott. BUZZANCA Giuseppe**, n.q. di Sindaco *pro tempore* del Comune di Messina, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, unitamente alla dichiarazione ex art. 4 D.lgs 4/03/10 n. 28, da considerarsi entrambi parti integranti del presente atto (All.1 - 2), dall'Avv. Bonaventura Candido (fax 090/713278; email: avvbonaventuracandido@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Messina, Via Ghibellina n.77, è elettivamente domiciliato

Appellante

CONTRO

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - 8° Dipartimento, Ambiente, 2° Ufficio **Dirigenziale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mannino Giusj Barbara Pia

Appellato

E NEI CONFRONTI DI

- Ing. AMATO Antonio, residente a Valdina (Me), Via Nazionale n. 53, n.q. di Dirigente del dipartimento Urbanizzazioni Primarie e secondarie del Comune di Messina

Contumace

AVVERSO

La sentenza n. 1463/2010 emessa il 14/07/2010 dal Tribunale di Messina, prima sezione civile, Giudice Unico Dott. Corrado Bonanzinga, nella causa iscritta al n. 6246/09 R.G., con la quale è stata rigettata "l'opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, proposta con ricorso depositato il 29 settembre 2009 da Buzzanca Giuseppe, nella qualità di sindaco *pro tempore* del Comune di Messina, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 28/09 emessa dalla Provincia regionale di Messina in data 13/07/09, con la quale era stata applicata all'opponente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 6.015,50 per violazione degli art. 124

e 133 comma 2 D.lgs 152/06; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 855,00...".-

L'impugnata sentenza è errata per i seguenti

MOTIVI

A) Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione ex art. 14 L. 689/81:

L'ordinanza ingiunzione n. 28/09, notificata in data 15/07/09, relativa al verbale di contestazione n. 61/6-7-2009 del 28/03/09, per la violazione degli artt. 124 e 133 c. 2 D.lgs 152/06, veniva irrogata all'Ing. Amato Antonio nonché all'odierno appellante, in solido tra loro, la sanzione amministrativa pari ad €. 6.015,50, per avere "...aperto o comunque effettuato uno scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione..."-.

Preliminarmente, si evidenzia la **tardività della notifica** dell'atto impugnato, avvenuta in data 15/07/09, in violazione con il disposto di cui all'art. 14 L. 689/81 a tenore del quale "...se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati...entro novanta giorni...dall'accertamento..."-.

Orbene l'accertamento è avvenuto in data 28/03/09 senza contestazione immediata da parte di alcuno e la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuata nei confronti del Comune di Messina il 15/07/09, ovvero **oltre i novanta giorni prescritti dalla legge**.-

L'ordinanza ingiunzione impugnata è, pertanto, **nulla** con ogni conseguenza di legge.-

Sul punto è errata e contraddittoria la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che "...il dies a quo per la notifica degli estremi della violazione va individuato nel momento in cui l'autorità accertante sia venuta a compiuta conoscenza della violazione...il verbale di accertamento e contestazione della

violazione amministrativa risulta redatto in data 28/03/09...non rileva, poi, la circostanza che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata successivamente...".-

E' altresì pacifico che la notifica, nei confronti del Comune di Messina è stata effettuata il 15/07/09, il Giudice di Prime Cure da atto affermando che "...dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa Provincia di Messina emerge che in realtà l'ordinanza ingiunzione in questione venne notificata al Comune di Messina solo in data 15/07/09...".-

*Con ogni evidenza, pertanto, tra il giorno dell'accertamento 28/03/09 e il giorno della notifica al Comune di Messina (15/07/09) sono decorsi **109 giorni** con la conseguente violazione dell'art. 14 L. 689/81.-*

B) Insussistenza di motivi di diritto della contestata violazione:

*L'impugnata sentenza erra, altresì, nella parte in cui statuisce che "...in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica...", posto che il deducente Comune di Messina, già in primo grado, ed in tale sede lo ribadisce, non ha "...invocato genericamente il caso fortuito o la forza maggiore..." ma ha evidenziato e contestato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 124 e 133 c. 2 D.lgs 152/06, a tenore dei quali "...chiunque **apra o effettui** scarichi di acque reflue o domestiche o di reti fognarie...senza autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare **o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata**, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro...".-*

Orbene la citata norma, oggetto della sanzione applicata, non è applicabile al caso in esame poiché presuppone una volontarietà dell'azione "...apra o effettui o mantenga...", ovvero trattasi di un'azione volontaria e consapevole atta a causare l'evento dannoso, ipotesi questa non sussistente nel caso in esame.-

Ed infatti è la stessa ordinanza di ingiunzione che espressamente recita "...il Comune di Messina ha messo in atto procedure ed interventi per evitare lo scarico...lo scarico oggetto di contestazione ha avuto origine in data 29/11/08 a seguito di una mareggiata che ha danneggiato l'impianto di sollevamento e si è mantenuto attivo certamente fino alla data del 24/03/09 giorno del sopralluogo effettuato dai Carabinieri...lo scarico è stato determinato da eventi naturali che hanno danneggiato l'impianto di sollevamento e il Comune si è attivato per affidare i lavori per il ripristino della funzionalità del suddetto impianto...".-

Trattasi di eventi naturali che hanno causato la formazione di detti scarichi che, in ogni caso, il Comune di Messina si è attivato per ripristinare, mancando così un'opera volontaria del deducente che ha determinato l'evento lamentato.-

Nessun ruolo di obbligato in solido riveste pertanto il Dott. Buzzanca, nella qualità di Sindaco del Comune di Messina, che ha posto in essere ogni procedura ed ogni mezzo di sua competenza al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto citato come peraltro ammesso dalla stessa Provincia Regionale di Messina nell'ordinanza ingiunzione.-

Per quanto sopra, il Comune di Messina come sopra rappresentato e difeso

CITA

La PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - 8° Dipartimento, Ambiente, 2° Ufficio Dirigenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire all'udienza del 31/05/2011 innanzi alla Corte di Appello di Messina (sezione Civile), Giudice (in composizione collegiale) da designarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 bis c.p.c., ora e locali di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (ovvero in

relazione ad eventuali eccezioni d'incompetenza nonché in relazione al contenuto della comparsa di risposta) e che non comparendo e non costituendosi in contraddittorio si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

1) Accogliere il presente appello riformando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare, revocare e rendere priva di qualsiasi effetto nei confronti del Comune di Messina l'ordinanza ingiunzione n. 28/09, notificata in data 13/07/09, relativa al verbale di contestazione n. 61/6-7-2009 del 28/03/09.-

2) Con vittoria di spese e compensi di causa.-

Messina, 28/10/2010

Avv. Bonaventura Candido



PROCURA ALLE LITI RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO MA MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO A CUI SI RIFERISCE (relativa alla pratica n. 94/02V - giudizio presso C.A.P. MESSINA - promosso da COMUNE DI MESSINA ^{cl.} PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA SENT. 1/163/240) E, PERTANTO, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO

c.d. procura spillata
(art. 83, co. 3, ult. lnc., c.p.c.)

Per rappresentare e difendere il Comune di Messina nella presente procedura in ogni fase e grado, compresi gli atti esecutivi, si dà mandato all'Avv. BONAVENTURA CANDIDO conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, transigere, nominare procuratori domiciliatari e consulenti di parte, rinunciare agli atti.

Dichiaro essere stato da questi informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3°, del D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di essere stato edotto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03 che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai fini del presente incarico in pro del quale presto espressamente il mio consenso al loro trattamento che prendo atto avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e metodi strettamente correlati all'espletamento dell'incarico.

Si elegge domicilio in Messina VIA CHIRELLINA, 21 C/O STUDIO CANDIDO

IL SINDACO

(Cn. Giuseppe Puzanich)

PER AUTENTICA

[Signature]

DOCUMENTO INFORMATIVO (art. 4, D. Lgs. 28/2010)

Io sottoscritto Buzzanca Giuseppe, nato a ~~Bari~~ **BARI** P.C. IL 2/01/54, dichiaro di essere stato informato dall'Avv. **BONAVENTURA CANAINO**, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra il sottoscritto ed il
avente ad oggetto "risarcimento danni";
2. dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 3857/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
4. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso;
 - b) che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Messina,

Buzzanca Giuseppe

[Signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Messina ho notificato il superiore atto perché ne abbia legale conoscenza a:

- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** - 8° Dipartimento, Ambiente, 2° Ufficio Dirigenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio procuratore costituito in giudizio, Avv. Mannino Giusj Barbara Pia, in Pace del Mela, Via Nazionale n. 362, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc a/r n.....



2 OTT 2011

CANDIDO Dott. SANTINO
Ufficiale Giudiziario
Corte Appello Messina